

NOTA INFORMATIVA DEL COLLOCAMENTO MIRATO – ANNO 2021

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

- ***Prospetto informativo***

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla L.68/99 sono tenute a presentare il prospetto informativo, dal quale risulti il numero complessivo di dipendenti, al netto delle esclusioni, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, **entro il 31/01/2021**.

Dal momento che il 31/01/2021 è festivo, **l'ultimo giorno utile per l'invio del prospetto informativo è lunedì 01/02/2021**.

L'invio telematico del prospetto è obbligatorio per i datori di lavoro con una base di computo pari ad almeno 15 dipendenti, calcolata sul numero dei dipendenti a livello nazionale (non della singola unità produttiva) e permane anche nei casi, previsti dall'art. 3, co. 5 della L. 68/99, di **sospensione** dagli obblighi.

IMPORTANTE: nel prospetto va compilata **obbligatoriamente la sezione “Posti disponibili”**, le mansioni vanno identificate tra quelle presenti nell'**elenco “Profili disponibili”** consultabile al link sulla pagina <https://www.agenzia lavoro.emr.it/ferrara/approfondimenti/collocamento-mirato/allegati/legge-68-99-profili-disponibili>.

Le imprese che nel corso del 2020 **non hanno subito variazioni**, rispetto all'ultimo prospetto presentato, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, **non** devono adempiere all'obbligo di invio né occorre effettuare alcuna comunicazione. **Unica eccezione è costituita dalle aziende interessate da compensazioni intergruppo**, tenute comunque alla presentazione del prospetto.

Nel caso in cui, al 31/12/2020, o in qualsiasi altro momento dell'anno, la base di computo di aziende precedentemente soggette agli obblighi risultasse **al di sotto dei 15 dipendenti**, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione all'Ufficio via mail, nel più breve tempo possibile, indicando la data di uscita dall'obbligo.

Si ricorda che, per effetto del DM 15 dicembre 2010, **l'omessa e la ritardata presentazione** del prospetto informativo comportano il pagamento di una sanzione amministrativa di € 635,11 (rif. Circ. n. 420/11 del Ministero del lavoro), maggiorata di € 30.76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

- ***Obblighi di assunzione ex L. 68/99***

Entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo, sulla base dell'organico dichiarato nel prospetto informativo, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio per il Collocamento Mirato la richiesta di assunzione (il c.d. Nulla Osta) di lavoratori/lavoratrici appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 e 18,c.2 della L. 68/99 mancanti alla copertura della quota d'obbligo. Tale richiesta di intende presentata anche attraverso l'invio del prospetto informativo.

STRUMENTI PREVISTI PER L'OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI

- ***Convenzione per l'inserimento di lavoratori disabili ex art. 11 L.68/99.***

La convenzione può essere stipulata per programmare l'inserimento di lavoratori/lavoratrici disabili, effettuare tirocini finalizzati all'assunzione e con assolvimento dell'obbligo per la relativa

durata, svolgere periodi di prova più ampi.

La programmazione delle assunzioni è di norma pari a 12, 24 e 36 mesi dalla scopertura, **in base al numero di inserimenti** da prevedere; la validità della convenzione decorre dalla data di stipula, coincidente con l'apposizione della firma da parte del Responsabile dell'Ufficio per il Collocamento Mirato.

I criteri per la stipula delle convenzioni ex art 11 sono indicati sulla pagina dedicata alle Convenzioni del portale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

La richiesta di convenzione ex art. 11 L.68/99, i cui contenuti possono essere preventivamente negoziati e concordati con l'ufficio, va presentata in formato elettronico, con firma digitale allegando dichiarazione sostitutiva per la marca da bollo accompagnata da documento di identità del firmatario della dichiarazione, e trasmessa tramite PEC all'indirizzo arlavoro.femirato@postacert.regione.emilia-romagna.it, con oggetto "Convenzione art.11 L.68/99". Le convenzioni scansionate e riportanti firma autografa non saranno accettate. Resta consigliato sottoporre la documentazione ad un controllo preventivo all'invio formale, anticipandola via mail all'Ufficio.

Si ricorda che le mansioni da indicare nella convenzione vanno identificate tra quelle di cui all'elenco "Profili disponibili", consultabile al link sulla pagina <https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/approfondimenti/collocamento-mirato/allegati/legge-68-99-profili-disponibili>. Qualora il fabbisogno aziendale riguardasse un profilo con un numero di scritti estremamente ridotto, va indicata anche una mansione alternativa.

A ridosso della scadenza prevista per l'inserimento, l'Ufficio proporrà all'impresa l'attivazione del servizio di preselezione, in relazione al quale la mansione individuata in fase di stipula di convenzione potrà anche essere ridefinita. Sarà richiesta, contestualmente, la compilazione del questionario aziendale.

Il datore di lavoro può richiedere variazioni in itinere (modifica della mansione, proroga della scadenza per uno o più inserimenti...) sia al verificarsi di variazioni occupazionali che di aumento della base di computo, trasmettendo via PEC una richiesta **motivata**.

La proroga del termine finale della convenzione è concedibile per un periodo massimo di **sei** mesi e dovrà essere richiesta in carta libera, inviata con PEC, con le indicazioni delle motivazioni e la nuova data termine.

- **Convenzione trilaterale**

La convenzione quadro che disciplina la convenzione art. 22 LR 17/05, è stata prorogata fino al 31/12/2021.

La convenzione ex art. 22 L.R. 17/05 prevede la copertura fino al 30% della quota di riserva tramite affidamento di commesse di lavoro a cooperative di tipo B. Le aziende coprono l'obbligo relativo ad una unità se il valore della commessa corrisponde, almeno, al costo di un'assunzione part-time superiore alla metà dell'orario previsto dal CCNL dell'azienda committente, maggiorato del 20% (la cooperativa sociale sarà tenuta ad assumere il lavoratore disabile per almeno 21 ore settimanali, con contratto di durata non inferiore a quella della convenzione). Sono ammessi all'inserimento tramite convenzione "art. 22" esclusivamente disabili psichici o intellettivi, dichiarati tali dalla Relazione conclusiva predisposta dalla

commissione Medica di accertamento, o in stato di gravità certificata ai sensi della L. 104/92.

La convenzione ex art. 12 bis L.68/99, il cui schema attuativo è di recente approvazione e prorogato al 31/12/2021, è simile nel meccanismo di base a quello della convenzione art. 22 sopra richiamata, consente di adempiere all'obbligo **tramite affidamento di commessa di lavoro a: cooperative sociali, sia di tipo A) che di tipo B), imprese sociali di cui al D. Lgs. n. 155/06, datori di lavoro non soggetti all'obbligo di cui alla L.68/99 oppure soggetti ma già ottemperanti** al momento della stipula della convenzione ex art. 12 bis, i quali effettuano assunzioni di lavoratori disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento. La copertura della quota d'obbligo attraverso questa modalità non può superare il 10% della quota di riserva ex art. 3 L.68/99, con arrotondamento all'unità più vicina.

Le convenzioni trilaterali dovranno essere presentate in formato elettronico, con firma digitale allegando la dichiarazione sostitutiva per la marca da bollo accompagnata dal documento di identità del firmatario della dichiarazione, e trasmessa tramite PEC all'indirizzo arlavoro.femirato@postacert.regione.emilia-romagna.it ; anche in questo caso resta consigliato sottoporre la documentazione ad un controllo preventivo all'invio formale, anticipandola via mail all'Ufficio.

- ***Preselezione e Avviamento d'ufficio***

Il servizio di preselezione di lavoratori disabili viene proposto dall'Ufficio del Collocamento mirato circa due mesi prima di ogni scadenza prevista nella convenzione ex art. 11 stipulata dal datore di lavoro. Può anche essere specificamente richiesto dai datori di lavoro che intendano procedere a un'assunzione.

Per ricerche di personale appartenente alle c.d. "altre categorie protette", ex art. 18 L. 68/99, la preselezione è attivata a seguito di interlocuzione tra l'Ufficio e l'impresa con tale copertura.

La richiesta da parte dell'azienda dovrà pervenire via PEC utilizzando il modello predisposto per la richiesta di personale e con riferimento all'elenco dei "profili disponibili".

Nel corso dell'anno solare sono previste anche diverse "Chiamate con avviso pubblico" (minimo due edizioni) per l'avviamento d'ufficio tramite le quali il Collocamento mirato pubblicizza le offerte di lavoro relative alle aziende private che non hanno adempiuto l'obbligo tramite richiesta nominativa o stipula di convenzione entro il termine, stabilito dall'art. 9 della L.68/99, di sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo. La chiamata prevede inserimenti di lavoratori e lavoratrici disabili secondo l'ordine di apposita graduatoria predisposta dall'ufficio per il collocamento mirato, per la qualifica richiesta o altra concordata con il datore di lavoro e sulla base delle qualifiche disponibili, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere.

Gli avviamenti sono disposti in via ordinaria a tempo pieno e indeterminato, salvo diversi accordi tra le parti.

- ***Nulla osta per assunzione disabili e categorie protette***

Prima di assumere un lavoratore disabile o appartenente alle categorie protette (art. 18 co. 2), affinché quest'ultimo possa essere computato nella quota di riserva dell'azienda, è necessario

richiedere il nulla osta attraverso la compilazione dell'apposito modulo "richiesta nulla osta" reperibile al seguente link

<https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/approfondimenti/documentazione-modulistica/modulistica>

ed inviarlo all'indirizzo PEC indicato nello stesso. Per lavoratori iscritti in elenchi di altri ambiti territoriale allegare anche l'autocertificazione relativa allo stato di iscrizione.

- ***Lavoratori disabili in somministrazione***

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione sono conteggiati nella quota di riserva a fronte di apposito nulla osta e solo in caso di missioni di durata **non inferiore a 12 mesi** continuativi, ai fini dei quali non sono considerate le proroghe.

- ***Computo di lavoratore disabile in costanza di rapporto***

Le richieste di computabilità di personale disabile ai sensi dell'art. 4 commi 3 bis e 4 della L.68/99 vanno presentate esclusivamente in formato elettronico con firma digitale e trasmesse tramite PEC all'indirizzo arlavoro.femirato@postacert.regione.emilia-romagna.it, con oggetto "Computo ex art. 4 L.68/99".

La modulistica relativa alle diverse casistiche è reperibile sul sito <https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/approfondimenti/documentazione-modulistica/modulistica>

Alle richieste occorre allegare:

- copia di documento di identità del legale rappresentante firmatario;
- copia del documento d'identità del lavoratore/della lavoratrice;
- copia del verbale di invalidità del lavoratore/della lavoratrice al quale va apposta la dicitura "copia conforme all'originale", corredata dalla firma del lavoratore.

- ***Esonero parziale dagli obblighi occupazionali***

L'esonero previsto dall'art. 5, c. 3 della L. 68/99 è un o strumento residuale per l'ottemperanza cui possono ricorrere i datori di lavoro con una base di computo **superiore a 35 dipendenti**.

La durata convenzionalmente stabilita per l'esonero di una quota parziale di unità di riserva, in base alle disposizioni di cui alla Determina n. 269/2019 è di 24 mesi, salvo ragioni, dettagliatamente motivate, a sostegno di una durata inferiore (12 mesi) o superiore (36 mesi). Trattandosi di uno strumento residuale per l'ottemperanza, l'Ufficio propone di affiancare all'esonero la convenzione ex art. 11.

L'esonero decorre dalla data di presentazione della richiesta per i nuovi esoneri, e dal 1° gennaio per i rinnovi (da presentare entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione precedente). Si fa presente che la modifica della percentuale richiesta comporta la presentazione di istanza di NUOVO esonero.

Le richieste di nuovo esonero e di rinnovo vanno presentate esclusivamente in formato elettronico, firmate digitalmente, corredate da dichiarazione sostitutiva per la marca da bollo accompagnata da documento di identità, e trasmesse tramite PEC all'indirizzo

arlavoro.femirato@postacert.regione.emilia-romagna.it, con oggetto "Richiesta esonero parziale L.68/99". I modelli di richiesta sono pubblicati sul sito <https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/servizi/per-le-categorie-protette/datori-di-lavoro/allegati/esoneri-parziali-e-compensazioni-territoriali>

L'importo, pari a € 30,64 al giorno, esclusi i festivi, per ogni unità esonerata.

Il calcolo dell'importo dovuto viene effettuato dall'Ufficio per il Collocamento Mirato, che lo sottopone alla valutazione dell'impresa per poter apportare le correzioni eventualmente necessarie che possono non essere a conoscenza dell'ufficio al momento del conteggio.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31/07 dell'anno successivo all'annualità oggetto dell'esonero ed entro i 10 giorni successivi a tale termine l'impresa darà dimostrazione all'Ufficio per il Collocamento Mirato dell'avvenuto pagamento, inviando copia del pagamento effettuato.

La segnalazione di modifiche dell'importo da versare pertanto deve essere manifestata dall'impresa a seguito della comunicazione da parte dell'Ufficio per il Collocamento Mirato e non è possibile rettificare il conteggio dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento.

- ***Sospensione dagli obblighi occupazionali***

Nei casi disciplinati dall'art. 3, co. 5 della L. 68/99 è prevista una sospensione ex lege dell'obbligo di assunzione delle persone con disabilità e delle altre categorie protette. Il datore di lavoro è tenuto a presentare apposita comunicazione all'Ufficio per il Collocamento Mirato competente del territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, e per conoscenza all'Ufficio competente per la sede dove interviene la sospensione, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce la condizione di sospensione.

Con Circolare n. 19/21 il Ministero del Lavoro ha disposto che la Cassa Integrazione e l'accesso ai Fondi di Solidarietà con causale COVID-19 sono equiparati alla CIGS, dando anch'essi diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali della Legge 68/99 per tutta la durata degli interventi, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa, per il singolo ambito provincia ove è ubicata l'unità produttiva interessata. In attesa della definizione di eventuali indicazioni, i datori di lavoro interessati possono trasmettere ai fini conoscitivi, via PEC una comunicazione in cui di dichiarare di usufruire di tali ammortizzatori sociali, con l'indicazione dei periodi riconosciuti e del numero di dipendenti oggetto di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro, allegando, oltre alla copia della comunicazione telematica all'INPS, la comunicazione inviata ai sindacati oppure l'eventuale accordo sindacale.

- ***Incentivi per assunzione di lavoratori disabili***

L'art. 13 della L. 68/99 prevede incentivi per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, riconosciuti dall'INPS a datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, che, una volta riconosciuta l'agevolazione, potranno fruirne tramite **conguaglio contributivo** mensile, come spiegato nella circolare INPS n.99/2016.

Gli incentivi sono previsti per:

> assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%

> assunzioni a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 12 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45%

Maggiori informazioni sono disponibili sul il sito INPS www.inps.it

Sono previsti ulteriori incentivi, in forma di **rimborso forfetario parziale, ai sensi dell'art. 14 della L. 68/99** (Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili), per le spese necessarie all'adozione di **accomodamenti ragionevoli** in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche.

Con avviso pubblico di presentazione di domande di **contributo per adattamento posti di lavoro anche in risposta alla emergenza sanitaria covid-19 a favore di persone con disabilità**, prorogato al 31/12/2021, l'Agenzia regionale per il Lavoro eroga contributi per interventi finalizzati

- al mantenimento del posto di lavoro e realizzati dall'1 gennaio 2020 e fino a scadenza del bando (se legati all'emergenza sanitaria Covid-19 realizzati dal 23 febbraio 2020) o da realizzare;
- alla effettuazione di nuove assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni, o determinato di almeno 12 mesi

Possono presentare richiesta i datori di lavoro anche non obbligati ai sensi della L.68/99, con sede operativa - cui si riferisce l'intervento di adattamento – in Emilia-Romagna. Qualora obbligato, il datore di lavoro richiedente deve risultare ottemperante sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo.

Si sottolinea che per gli adattamenti in risposta alla emergenza sanitaria covid-19 (fornitura gel idroalcolico e sanificazione postazione, fornitura di Dispositivi di Protezione individuale) è previsto un contributo fino ad un massimo di € 500,00 per ogni lavoratore disabile e con procedura semplificata.

Il riferimento per l'avviso è pubblicato al seguente link

<https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-domande-di-contributo-per-adattamento-posti-di-lavoro-a-favore-di-persone-con-disabilita-anche-in-risposta-alla-emergenza-sanitaria-covid-19>

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti tramite mail avente come oggetto: " Fondo Regionale Disabili" a: ARLavoro.ServIpl@regione.emilia-romagna.it.

INDIRIZZI MAIL, NUMERI DI TELEFONO E ORARI DI CONSULENZA

L'Ufficio Collocamento mirato si trova a Ferrara, in via Fossato di Mortara, 82

Responsabile: Antonella Celati

Tel. 0532 292613 - 3396830796 - mail: antonella.celati@regione.emilia-romagna.it

Cinzia Carlini – (Prospetti – Convenzioni - Esoneri - Sospensioni – Nulla Osta -Computi)

Tel. 0532 292610 – 3343413575 - mail cinzia.carlini@regione.emilia-romagna.it

Paola Gilli – (Preselezione – Avviamenti Numerici)

Tel 0532 292617 - 3343410108 – mail paola.gilli@regione.emilia-romagna.it

Orari consulenza telefonica:

dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00, il martedì e il giovedì anche 14.30 – 16.30.

Indirizzo mail: collocamentomirato.ferrara@regione.emilia-romagna.it

Indirizzo PEC: arlavoro.femirato@postacert.regione.emilia-romagna.it

Sito Internet: <https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara>